

## Policy per la gestione delle operazioni personali

<b>Tipo documento</b>	Policy
<b>Versione</b>	1.0
<b>Edizione</b>	11/2025
<b>Approvato dal CdA nella seduta del:</b>	12/11/2025
<b>Pubblicazione</b>	Circolare n.35/2025

## Sommario

SEZIONE I. DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
1. PREMessa.....	3
1.1 Obiettivi del documento .....	3
1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione del documento.....	3
1.3. Definizioni .....	3
1.4. Contesto normativo di riferimento .....	5
2. AMBITO DI APPLICAZIONE .....	5
SEZIONE II. PRINCIPI IN MATERIA DI OPERAZIONI PERSONALI .....	5
3. INFORMATIVA AI SOGGETTI RILEVANTI .....	5
4. OBBLIGHI E COMPORTAMENTI VIETATI .....	6
4.1 Operazioni personali vietate .....	6
4.2 Divieti su consigli o sollecitazioni .....	6
4.3 Divieti su comunicazioni.....	6
5. CASI DI INAPPLICABILITÀ DELLA POLICY .....	7
6. CONOSCENZA DELLA POLICY DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI .....	7
7. NOTIFICA E REGISTRAZIONI ALLA BANCA DELLE OPERAZIONI PERSONALI .....	7

## SEZIONE I. DISPOSIZIONI GENERALI

### 1. PREMESSA

La presente Policy descrive la politica di gestione delle operazioni personali eseguite dai Soggetti Rilevanti adottata in ottemperanza al contesto normativo di riferimento di cui al paragrafo 1.4.

Le linee guida si applicano ai Soggetti Rilevanti di Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.a., come individuati dalla definizione prevista all'1.1.2 del Regolamento BCSM n.2024-05 (si veda paragrafo 1.3) e per ciascuno di essi costituiscono parte integrante delle disposizioni che regolano il rapporto individuale di lavoro con la Banca stessa.

#### 1.1 Obiettivi del documento

La Legge n.165/2005 "Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi", in seguito anche "LISF", il Decreto Delegato n. 61/2019 "Disposizioni in materia di mercati degli strumenti finanziari e abusi di mercato in recepimento delle Direttive 2014/65/UE e 2014/57/UE e dei relativi Regolamenti (UE) n.600/2014 e n.596/2014" e il Regolamento BCSM n.2024-05 regolano la prestazione di servizi e attività di investimento, ad esclusione della disciplina sulle sedi di negoziazione.

Il pacchetto normativo, in particolare come da ultimo modificato con Decreto Delegato n.61/2019 e con Regolamento BCSM n.2024-05, ha introdotto una disciplina organica in materia di servizi di investimento con l'obiettivo di rafforzare la tutela della clientela in ambito di operatività finanziaria e di investimenti in strumenti finanziari, e di allineare l'ordinamento sammarinese agli standard vigenti già da tempo nell'Unione Europea, di cui al *framework* MiFID2 (Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari) e MIFIR (Regolamento (UE) n.600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari).

Il Regolamento BCSM n. 2024-05, all'art. VII.VI.22 "Operazioni personali", fa espresso rinvio agli artt. 28 e 29 del Regolamento UE 2017/565, i quali richiedono ai prestatori di servizi finanziari la predisposizione e il mantenimento di misure adeguate affinché le operazioni personali non diano origine a conflitti di interesse, ovvero prevengano il rischio di indebito vantaggio di coloro che, nell'esercizio dell'attività svolta per conto della Banca, hanno accesso ad informazioni privilegiate o ad altre informazioni riservate riguardanti i clienti od operazioni con o per clienti.

#### 1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione del documento

La Banca revisiona la presente Policy ogni qualvolta si verifichi un cambiamento essenziale che possa pregiudicare il continuo conseguimento del rispetto degli obblighi legislativi.

Ogni modifica essenziale verrà prontamente comunicata ai Destinatari e all'interno della struttura della Banca stessa.

Saranno considerati oggetto di valutazione in sede di revisione i seguenti aspetti:

- ingresso di nuovi Soggetti Rilevanti;
- modalità di notifica alla Banca di operazioni personali;
- elenco soggetti Destinatari.

#### 1.3. Definizioni

- **"Abuso di informazioni privilegiate"**: il reato o l'illecito amministrativo che si realizza nella condotta di chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le medesime informazioni; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a);
- **"Informazione privilegiata"**: informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari;
- **"Informazione confidenziale"**: informazione che pur mancando dei requisiti propri di un'informazione privilegiata, ha comunque natura riservata con l'effetto che una sua divulgazione indiscriminata potrebbe arrecare un pregiudizio al soggetto al quale tale informazione si riferisce;

- **“Manipolazione del mercato”**: il reato o l’illecito amministrativo che si realizza nella condotta di chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- **“Operazione personale”**: negoziazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
  - I) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell’ambito delle attività che svolge nella sua veste professionale;
  - II) l’operazione è eseguita per conto di una delle seguenti persone:
    - il soggetto rilevante;
    - una persona con cui il soggetto rilevante ha stretti legami o “rapporti di parentela qualificati”, intendendosi come tali i seguenti:
      - a) il coniuge o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale del soggetto rilevante;
      - b) i figli propri o del soggetto di cui alla lettera a);
      - c) ogni altro parente o affine che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione considerata;
    - una persona nei confronti della quale il soggetto rilevante ha un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell’operazione diverso dal pagamento di onorari o commissioni per l’esecuzione.
- **“Persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela”**: si intende come da definizione di cui sopra:
  - a) il coniuge o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale del soggetto rilevante;
  - b) i figli propri o del soggetto di cui alla lettera a);
  - c) ogni altro parente o affine che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione considerata;
- **“Persona con cui il Soggetto Rilevante è legato da un interesse significativo nel risultato dell’operazione”**: a titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento alle seguenti fattispecie:
  - relazioni d’affari che il Soggetto Rilevante intrattiene con una persona fisica o giuridica;
  - società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una Persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela;
  - trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una Persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela.
- **“Soggetto Rilevante”**: soggetti così definiti dal Regolamento BCSM n.2024-05, e precisamente il soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:
  - I) membro del Consiglio di Amministrazione, socio o persona avente compiti direttivi o agente collegato della stessa impresa di investimento;
  - II) membro del Consiglio di Amministrazione, socio o persona avente compiti direttivi presso l’agente collegato della stessa impresa di investimento;
  - III) dipendente della stessa impresa di investimento o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell’impresa di investimento stessa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi e attività di investimento da parte della medesima impresa di investimento;
  - IV) persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi alla stessa impresa di investimento o a un suo agente collegato, sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi e attività di investimento da parte della medesima impresa di investimento.
- **“Stretti legami”**: legami così definiti all’art.1 della LISF, una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate secondo una delle seguenti modalità:
  - a) da una partecipazione, ossia dal possesso, diretto o tramite un legame di controllo, del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;
  - b) da un legame di controllo tra loro;
  - c) da un legame di controllo duraturo di entrambe o tutte allo stesso soggetto terzo.
- **“Strumenti finanziari”**: strumenti in forma cartacea, dematerializzata o tokenizzata di cui all’Allegato 2 della LISF.

#### 1.4. Contesto normativo di riferimento

- Legge 17 novembre 2005 n. 165 “Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi” c.d. LISF;
- Decreto Delegato 29 marzo 2019 n. 61 “Disposizioni in materia di mercati degli strumenti finanziari e abusi di mercato in recepimento delle Direttive 2014/65/UE e 2014/57/UE e dei relativi Regolamenti (UE) n. 600/2014 e n. 596/2014”;
- Regolamento BCSM n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento.

Le linee guida contenute nella presente Policy sono da considerarsi congiuntamente ad altre norme emanate dalla Banca in ottemperanza della normativa concernente sia la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori o distribuzione di prodotti assicurativi, sia le altre disposizioni di carattere generale. Esse si aggiungono, in via esemplificativa, alle regole di comportamento applicabili al personale dipendente e/o a collaboratori ad altro titolo, in virtù della normativa vigente, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento cui la Banca ha aderito o che ha adottato internamente.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

### Destinatari della disciplina sulle operazioni personali

I Destinatari delle disposizioni contenute nella presente Policy sono i Soggetti Rilevanti che, nell’ambito dell’attività svolta per conto della Banca:

- siano coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse;
- abbiano accesso ad informazioni privilegiate;
- abbiano accesso ad informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di Clienti.

### Individuazione dei Soggetti Rilevanti

Sulla base della normativa di riferimento, la Banca ha individuato nel novero dei Soggetti Rilevanti i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- azionisti (persone fisiche) che detengono una partecipazione superiore al 5 (cinque) per cento del capitale della Banca rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie Soci;
- membri del Consiglio di Amministrazione;
- Capo della Struttura Esecutiva, Dirigenti, Funzionari e tutto il personale partecipante alla prestazione di servizi e attività di investimento;
- tutte le persone fisiche che partecipano alla prestazione di servizi di investimento sulla base di un accordo di esternalizzazione e/o di agenzia avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l’esercizio di attività di investimento.

L’elenco dei Soggetti Rilevanti è aggiornato da U.O Personale per i dipendenti e dall’U.O Segreteria Legale e Affari Societari per amministratori e azionisti.

## SEZIONE II. PRINCIPI IN MATERIA DI OPERAZIONI PERSONALI

### 3. INFORMATIVA AI SOGGETTI RILEVANTI

L’U.O Personale e la U.O. Segreteria Legale e Affari Societari, ciascuno per la parte di propria spettanza, provvedono ad informare i Soggetti Rilevanti:

- dell’avvenuta identificazione ai fini del Regolamento n.2024-05;
- delle procedure in materia di operazioni personali adottate dalla Banca;
- del fatto che i medesimi devono portare a conoscenza delle Persone con cui hanno rapporti di parentela o stretti legami, i divieti e gli obblighi in materia di Operazioni personali.

Tali comunicazioni sono effettuate in forma scritta e sono trasmesse ai destinatari con modalità tali che consentano la conservazione della comunicazione effettuata. I destinatari sottoscrivono per presa visione e accettazione di detta comunicazione, restituendone copia alle U.O. preposte, in forma scritta, entro 20 giorni dal ricevimento delle stesse. In tal modo, i Soggetti Rilevanti si obbligano formalmente a rispettare le procedure in materia di operazioni personali di cui al presente documento.

In caso di variazioni del perimetro dei Soggetti Rilevanti (dovute a titolo esemplificativo a nuove assunzioni, mutamenti nei ruoli ricoperti, etc.), l’U.O. Personale e l’U.O. Segreteria Legale e Affari Societari ciascuno per la parte di propria spettanza, sono tenuti ad inviare la citata comunicazione ai nuovi soggetti rientranti nel perimetro di applicazione della presente Policy.

#### 4. OBBLIGHI E COMPORTAMENTI VIETATI

Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori tutti i Soggetti Rilevanti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e l'integrità dei mercati.

La Banca deve disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

È fatto preciso divieto ai Soggetti Rilevanti destinatari della presente Policy di tenere i comportamenti di seguito descritti.

##### 4.1 Operazioni personali vietate

I Soggetti Rilevanti non possono, direttamente o per interposta persona, effettuare operazioni personali che rientrino almeno in una delle seguenti categorie:

- operazioni che configurino le seguenti fattispecie di reato di cui al Regolamento UE n.596/2014 in materia di abusi di mercato:
  - a) abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate;
  - b) raccomandazione ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate;
  - c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate;
  - d) effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.
- operazioni che implicino l'uso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti i clienti o loro operazioni;
- operazioni che rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 67 comma 3 del Reg. UE 2017/565 che vieta l'uso scorretto di informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione;
- operazioni che siano suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sulla Banca in merito ai doveri di correttezza nei confronti della Clientela ai sensi del Regolamento n.2024-05.

##### 4.2 Divieti su consigli o sollecitazioni

I Soggetti Rilevanti non possono consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal Soggetto Rilevante configurerebbero:

- operazioni personali vietate ai sensi del paragrafo 4.1;
- mancato rispetto dei requisiti organizzativi supplementari in relazione alla ricerca in materia di investimenti (divieto di compimento di operazioni personali sugli strumenti finanziari oggetto della ricerca di investimento da parte degli analisti finanziari e degli altri Soggetti Rilevanti);
- uso scorretto delle informazioni relative agli ordini in sospeso dei Clienti.

##### 4.3 Divieti su comunicazioni

I Soggetti Rilevanti non possono comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:

- effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal Soggetto Rilevante rientrerebbero fra le operazioni vietate ai sensi del precedente paragrafo 4.1;
- consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

#### 5. RESTRIZIONI ALL'OPERATIVITÀ DEI SOGGETTI RILEVANTI

Al fine di mitigare il rischio di commissione di illeciti o violazioni delle norme di comportamento sopra riportate da parte dei Soggetti Rilevanti, sono disposte le seguenti restrizioni all'operatività:

- ove il Soggetto Rilevante sia un dipendente, tutte le transazioni di carattere contabile relative ai servizi e attività di investimento che prevedono imputazioni su rapporti dei quali il Soggetto Rilevante stesso sia titolare, contitolare o delegato, devono essere eseguite da un altro dipendente;
- il Soggetto Rilevante non può effettuare operazioni su strumenti finanziari in mancanza di adeguata copertura;

- ove il Soggetto Rilevante sia un dipendente non può effettuare alcuna operazione in contropartita diretta con la Clientela.

## **6. CASI DI INAPPLICABILITÀ DELLA POLICY**

La Policy, e di conseguenza le procedure in essa contenute, non si applicano ai seguenti casi:

- operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita;
- operazioni personali su organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un fondo di investimento alternativo (FIA) soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che richiede un livello equivalente di ripartizione del rischio nelle loro attività, purché il Soggetto Rilevante ogni altra persona per conto della quale le operazioni sono realizzate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato;
- operazioni aventi ad oggetto titoli di Stato;
- operazioni personali aventi ad oggetto Fondi comuni di Investimento, Indici, Money Market Instruments, Foreign Exchange Transactions;
- adesione ad offerte pubbliche di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio;
- transazioni che non presentano alcun corrispettivo economico (ipotesi di trasferimento di strumenti finanziari per successione o donazione).

## **7. CONOSCENZA DELLA POLICY DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI**

Al fine di garantire che tutti i Soggetti Rilevanti siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dalla Banca in materia di operazioni personali e di divulgazione delle informazioni, si dispone che la presente Policy sia pubblicata sul sito internet e sulla Intranet aziendale.

## **8. NOTIFICA E REGISTRAZIONI ALLA BANCA DELLE OPERAZIONI PERSONALI**

La Banca, tramite il proprio sistema informativo, individua e conserva in apposito registro elettronico le operazioni personali realizzate internamente dai Soggetti Rilevanti.

In caso di accordi di esternalizzazione, la Banca assicura che l'impresa alla quale l'attività viene esternalizzata conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate dai dipendenti che partecipano alla prestazione di servizi di investimento e, dietro richiesta, fornisca prontamente tali informazioni.

I Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di notificare alla Banca le operazioni personali realizzate attraverso intermediari terzi, ivi comprese le operazioni poste in essere, per conto del soggetto rilevante medesimo, tramite interposta persona (ex art. 29 comma 5 lettera b) del Regolamento Delegato UE 2017/565). Relativamente al collocamento, la segnalazione decorre dalla conferma dell'esecuzione dell'operazione.

Tutti i Soggetti Rilevanti della Banca dovranno inoltre notificare le operazioni personali effettuate attraverso intermediari terzi entro 2 mesi dalla scadenza di ogni semestre solare alle rispettive U.O. di competenza (Segreteria Legale / Personale)

## **8. RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE**

Le informazioni e i dati forniti dai Soggetti Rilevanti all'U.O. Personale e U.O. Segreteria Legale e Affari Societari per adempiere a quanto previsto dalla Policy sono coperti dal segreto professionale nonché acquisiti e trattati nel rigoroso rispetto delle procedure interne e della normativa vigente in materia di privacy.

## **9. CONTROLLO E MONITORAGGIO**

La Funzione di Compliance svolge, in coerenza con il proprio piano di attività annuale, verifiche periodiche per accertare il rispetto delle presenti prescrizioni.